

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4538 del 08/09/2023
Oggetto	Proc. MO10A0008. LAMBORGHINI FRANCESCO. Concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale in comune di Finale Emilia per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale 41/2001, artt. 18 e 19
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4544 del 01/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MO10A0008. LAMBORGHINI FRANCESCO. Concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale in comune di Finale Emilia per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale 41/2001, artt. 18 e 19.

La Dirigente

Richiamata la determinazione regionale n. 2427 del 08/03/2011 con al quale è stata rilasciata a Lamborghini Francesco, C.F. LMBFNC57R05C469S, la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal Fiume Panaro in comune di Finale Emilia mediante una pompa mobile ubicata nel foglio 115 fronte mappale 53 del N.C.T. del comune di Finale Emilia per uso irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 16,0 l/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc 15.200 valida fino al 31/12/2015;

Ricevuta, in data 17/12/2015 da parte di LAMBORGHINI FRANCESCO, la domanda di rinnovo della concessione mantenendo invariati i dati relativi al prelievo;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001, i rinnovi non sono condizionati al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la D.G.R. n. 1195/2016 "Direttiva Derivazioni" assume, tuttavia, che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da variare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivalutati per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

Vista la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale";

Considerato che,

- nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027, il Segretario Generale facente funzione dell'Autorità ha adottato le misure di salvaguardia, con decreto n. 94/2022 e ha approvato le modifiche non sostanziali di alcuni elaborati, con decreto n. 123/2022;

- ai sensi del Decreto n. 94/2022 "è fatto divieto alle amministrazioni ed enti pubblici di rilasciare concessioni, autorizzazioni e/o nulla osta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al programma di misure stabilite nel II° Aggiornamento del Piano di Gestione in fase di approvazione";

Accertato che la valutazione del prelievo con il metodo ERA, effettuata sulla base degli elaborati oggetto della sopra citata D.G.R. n. 2293/2021, corrisponde allo stato di ATTRAZIONE e pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Rilevato che sono stati acquisiti come atti endoprocedimentali dell'istruttoria:

- il contributo del Consorzio della Bonifica Burana (prot. PG/2023/52844 del 24/03/2023);

- il nulla osta idraulico con prescrizioni da parte dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna - sede di Modena (prot. PG/2023/73330 del 27/04/2023);

- il parere istruttorio favorevole del settore Pianificazione Urbanistica territoriale e cartografica delle Provincia di Modena (prot. PG/2023/74496 del 28/04/2023);

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

Verificato, inoltre, che il concessionario ha versato:

- il 16/12/2015, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione, pari a **€ 75,00**;

- il 25/07/2023, l'importo di **€ 198,35**, quale integrazione del deposito cauzionale, come da disciplinare di concessione allegato;

- il 25/07/2023, l'importo complessivo di **€ 393,34**, pari

alla somma di quanto dovuto come canone per l'annualità 2023 (€ 71,64) e degli indennizzi risarcitori delle annualità pregresse 2018 - 2022 (€ 321,70), comprensivo degli interessi legali maturati, pertanto il richiedente risulta in regola con il pagamento dei canoni e con il pagamento del deposito cauzionale;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG n. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa **essere assentita fino al 31/12/2032**;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- su proposta della Responsabile del Procedimento dott.sa Angela Berselli;

Per quanto precede

determina

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a LAMBORGHINI FRANCESCO, C.F. LMBFNC57R05C469S, la concessione per la derivazione di acqua superficiale da corpo idrico superficiale denominato "Fiume Panaro" in comune di Finale Emilia mediante pompa mobile ubicata nel foglio 115 mappale 53 del N.C.T. per uso irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 16 l/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc 15.200;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in data 26.07.2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

d) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

e) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

f) **di attestare** che l'originale del presente atto è

conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

g) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC/RACCOMANDATA A.R.;

h) **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

i) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

j) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena

(Dr.ssa Valentina Beltrame)

Originale firmato digitalmente

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Panaro in favore di **LAMBORGHINI FRANCESCO**, C.F. LMBFNC57R05C469S, residente a Cento (C.A.P. 44042), loc.tà Corporeno (FE) - **codice procedimento MO10A0008** (Sinadoc n. 8956/2023).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **16 l/s** e portata media stimata **1,15 l/s**;
- quantitativo massimo di prelievo **15.200 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua prelevata può essere utilizzata esclusivamente per irrigazione di un frutteto (pereto) e di coltura di meloni situati su un appezzamento di terreno individuato al foglio 115 mappale 94, aventi estensione superficiale rispettivamente di ha 3,00 e ha 5,00. Il sistema d'irrigazione previsto è dotato di distribuzione a goccia.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

- corso d'acqua: Fiume Panaro, sponda destra;
- ubicazione catastale: fg. n. 115, fronte mapp. n. 53 del NCT del comune di Finale Emilia (MO);
- coordinate piane U.T.M. RER X = 676.884; Y = 964.460 (così determinate in base alle indicazioni contenute negli elaborati planimetrici allegati alla domanda di concessione agli atti);
- il prelievo avviene mediante opere mobili, *utilizzando una motopompa mobile (sigla LDP50), di potenza massima pari a kW 2,8*, posizionata in prossimità della sponda del corso d'acqua, collegata ad un tubo di pescaggio del diametro di mm. 120. La pompa è collegata al sistema di distribuzione mediante una manichetta 'Layflat' avente diametro di mm 100, posta a sormonto dell'arginatura del corpo idrico.

- L'azienda agricola è inoltre dotata di un invaso (ex macero) per l'accumulo dell'acqua, situato nel medesimo foglio e mappale catastale di cui sopra, avente capacità pari a circa 2.000 mc, a integrazione dell'irrigazione.

ART. 4 - Rilascio DMV

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) **m³/s 1,15**, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA.

Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2032**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

5.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 6 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

6.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

6.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 9, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 7 - CANONE DELLA CONCESSIONE

7.1 Il canone relativo al 2023 ammonta a € 71,64.

7.2 Il concessionario è, inoltre, tenuto al pagamento dei canoni per le annualità pregresse 2018-2022, la cui somma ammonta a € 311,91 e a corrispondere i relativi interessi legali, pari a € 9,79, per un importo complessivo di € 321,70.

7.3 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

7.4 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

7.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

7.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE

8.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € 250,00, pertanto **il concessionario deve versare € 198,35**, a integrazione di quanto versato in precedenza (€ 51,65).

8.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 9 – OBBLIGHI E CONDIZIONI DI TIPO GENERALE CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

9.1 Stato delle opere

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie per garantire sia la difesa dell'ambiente sia il buon regime delle acque anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto escavazioni, rampe, buche, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

La tubazione di attingimento non dovrà essere interrata, ma tenuta in esterno e resa visibile interamente sfalciando almeno 5 metri a destra e a sinistra del tubo per tutto il suo percorso.

La pompa e le tubazioni dovranno essere rimosse al termine del periodo di irrigazione o ogni qualvolta si manifesti un pericolo di piena del corso d'acqua.

9.2 Responsabilità per danni

Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario eventuali danni a persone, animali, paesaggio o cose dovute all'esercizio del prelievo.

9.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

9.4 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora sul sito:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo>

*l'area dove è presente il prelievo sia colorata di **rosso**.*

9.5 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere utilizzate per il prelievo non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro rimozione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare tempestivamente al S.A.C. di Modena la cessazione della derivazione. Le opere utilizzate per il prelievo non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro rimozione a regola d'arte e al ripristino dei luoghi allo stato originale.

9.6 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 10 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

10.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

10.2 Dispositivo di misurazione

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

10.3 Il concessionario è tenuto all'osservanza scrupolosa delle limitazioni e prescrizioni imposte dal

- Nulla Osta idraulico con prescrizioni da parte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO (prot. n. PG/2023/73330 del 27/04/2023);
- parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Modena (prot. 74496 del 28/04/2023).

I documenti sopra elencati, unitamente al presente disciplinare, fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento di concessione.

ART. 11 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

11.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

11.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

Il concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.